

Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Giudice Alessandro Paone del 29.09.2021 n. 1002
www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, Ufficio Esecuzioni Immobiliari, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 839 del R.G. 2021, riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 08.07.2021 ed avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, 2° comma c.p.c.) immobiliare, promossa

DA

CLIENTI

–ATTORI–

CONTRO

BANCA MANDATARIA, quale procuratrice con rappresentanza della **BANCA MANDANTE**

–CONVENUTA–

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 08.07.2021, celebrata in forma cartolare, le parti hanno concluso come da note scritte richiamate in verbale.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 30.03.2021, i **CLIENTI**, premesso di aver proposto opposizione ex art. 615, co. 2 c.p.c. con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione e che, in relazione a tale istanza, il Giudice dell'Esecuzione aveva dichiarato non luogo a provvedere con ordinanza del 02.03.2021, comunicata in pari data, hanno chiesto al Tribunale la fissazione dell'udienza per l'introduzione del giudizio di merito affinché fossero accolte le seguenti conclusioni: "1) dichiarare nullo e di alcuno effetto il contratto di mutuo erogato dalla resistente, in quanto il tasso effettivamente applicato è usurario come si evince dalla CTP a firma della dott.ssa (**omissis**); 2) accertare e dichiarare che il tasso di interesse applicato è usurario ex L. 108/96, per cui nulla è dovuto per gli interessi ex art. 1815 c.c.; 3) in via subordinata annullare il contratto di mutuo per vizio del consenso, non avendo la resistente informato e spiegato gli effetti del regime di capitalizzazione composta, inserita nel piano di ammortamento alla francese, facendoglielo accettare e approvare senza nulla sapere e comprendere, soprattutto in merito al diverso tasso effettivamente applicato; 4) accertare e dichiarare che nella rata di mutuo, di cui al piano di ammortamento vi sono interessi anatocistici, spalmati lungo tutta la durata del finanziamento ovvero che la rata così come calcolato dalla resistente con un piano di ammortamento, che contiene geneticamente o intrinsecamente interessi anatocistici e per l'effetto dichiarare che questi non sono dovuti; 5) annullare il contratto di finanziamento poiché il piano di restituzione delle quote capitali ed interessi era stato invertito, facendogli accettare e approvare senza nulla sapere e comprendere sulla progressione delle quote capitali e delle quote interessi; 6) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai ricorrenti e per l'effetto condannare la resistente alla restituzione degli interessi pagati in più sia in ragione dell'usura e in subordine in ragione dell'anatocismo; 7) condannare la resistente al risarcimento del danno da fatto illecito ex art. 2043 c.c. nella misura dell'importo degli interessi usurari o nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia, vista l'usurarietà del tasso, il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio".

2. A fronte di tale richiesta il Tribunale, con provvedimento depositato in data 31.03.2021, ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 27.05.2021, assegnando ai ricorrenti termine sino al 27.04.2021 per la notifica del ricorso e del decreto alla resistente.

Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Giudice Alessandro Paone del 29.09.2021 n. 1002

3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.05.2021, la **BANCA MANDATARIA**, quale mandataria della **BANCA MANDANTE**, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della presente opposizione; in via preliminare e/o pregiudiziale disporre la riunione e/o sospensione del presente giudizio per identità di petitum-causa petendi con il giudizio di opposizione a precetto n. 256/2018 rgac pendente presso il Tribunale di Castrovillari Giudice Dott. Prato; ancora, nell'ipotesi in cui l'Ecc.mo Giudice adito dovesse entrare nel merito della causa, voglia: in via preliminare, dichiarare prescritte tutte le richieste di parte opponente; ancora in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato con l'atto di precetto; nel merito, rigettare integralmente l'opposizione proposta ex art. 615 cpc e, per l'effetto, dichiarare improcedibili e/o inammissibili e/o infondate tutte le richieste ed istanze di parte opponente perché infondate, non provate ed inconsistenti. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio in favore dell'odierna convenuta Intesa Sanpaolo spa, come in atti rappresentata e difesa".

4. All'udienza del 27.05.2021, il Tribunale, rilevata d'ufficio la tardività dell'introduzione della fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 08.07.2021.

5. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.05.2021, celebrata in forma cartolare, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

6. Tanto premesso in fatto, passando alla trattazione del merito, non può non rilevarsi l'inammissibilità della presente opposizione per inosservanza del termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione per l'introduzione del giudizio di merito.

Ed invero, le disposizioni di cui agli artt. 615 e ss. c.p.c. delineano i procedimenti di opposizione secondo una struttura bifasica.

La prima fase si articola in un procedimento incidentale interno al processo esecutivo, introdotto con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione e destinato a concludersi con ordinanza recante, da un lato, i provvedimenti relativi all'istanza di sospensione, nonché, da altro lato, le statuizioni sulla competenza.

In particolare, ove risulti competente a decidere la causa di merito il medesimo ufficio giudiziario cui appartiene il giudice dell'esecuzione, questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito; viceversa, ove risulti competente un diverso ufficio giudiziario, il giudice dell'esecuzione rimette la causa dinanzi a tale ufficio assegnando un termine perentorio per la riassunzione.

La seconda fase, solo eventuale, dà luogo, invece, ad un vero e proprio giudizio di merito, che si svolge secondo le norme processuali che regolano il processo di cognizione.

Ne consegue che l'introduzione del giudizio di merito si realizza con la tempestiva notifica alla controparte dell'atto di citazione ove la causa sia soggetta al rito ordinario, ovvero con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria ove il rito applicabile sia quello del lavoro.

Pertanto, anche ove l'atto introduttivo sia stato predisposto in violazione dello schema legale, esso è comunque idoneo al raggiungimento dello scopo, a condizione che la causa venga introdotta nel rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione.

Nell'ipotesi in cui, ad esempio, il giudizio sia stato erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, il vizio è certamente suscettibile di sanatoria, purché nel termine fissato dal giudice dell'esecuzione l'atto sia stato non solo depositato in cancelleria, ma anche notificato alla controparte.

In tal senso anche l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "a norma dell'art. 616 cod. proc. civ. – nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 e sul punto rimasto immutato dopo la modifica operata dalla legge 18 luglio 2009, n. 69 –, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui all'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena; pertanto, se tale causa è soggetta al rito ordinario, detto giudizio di merito va introdotto con citazione da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice, mentre l'eventuale concessione di un ulteriore termine per tale notifica o una nuova citazione ad iniziativa spontanea della parte sono ammissibili solo a condizione che, in relazione all'udienza di comparizione indicata dal giudice o indicata nel nuovo atto di citazione, venga rispettato il termine

Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Giudice Alessandro Paone del 29.09.2021 n. 1002

perentorio a suo tempo fissato dal giudice dell'esecuzione" (in tal senso, tra le tante, Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 1152 del 19.01.2011).

Ciò posto, dalla disamina degli atti del fascicolo di causa emerge che: a) con ordinanza del 02.03.2021, comunicata ai ricorrenti in pari data, il giudice dell'esecuzione ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata dai ricorrenti medesimi, assegnando loro termine di giorni trenta per l'introduzione del giudizio di merito; b) con ricorso depositato in data 30.03.2021, i ricorrenti hanno chiesto la fissazione dell'udienza per l'introduzione del giudizio di merito; c) con provvedimento depositato in data 31.03.2021, è stata disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 27.05.2021, assegnando ai ricorrenti termine sino al 27.04.2021 per la notifica alla convenuta del ricorso e del decreto; d) i ricorrenti hanno provveduto alla notifica alla convenuta del ricorso e del decreto in data 14.04.2021.

Orbene, considerato che nel caso di specie il credito posto a fondamento dell'esecuzione deriva da mutuo fondiario e che, quindi, trattandosi di causa soggetta al rito ordinario, gli oppositori avrebbero dovuto introdurre il giudizio di merito con la tempestiva notifica dell'atto di citazione alla controparte, la ricostruzione dei fatti di causa che precede non può che condurre alla dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione.

Ed invero, tenuto conto che l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione all'esito della fase sommaria è stata comunicata agli oppositori in data 02.03.2021, gli stessi avrebbero dovuto provvedere, entro il 01.04.2021 (data di scadenza del termine perentorio loro assegnato), non solo al deposito del ricorso (erroneamente proposto), ma anche alla notifica nei confronti della convenuta di tale ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza (conformemente allo schema legale che contraddistingue l'introduzione del giudizio con atto di citazione).

Tale notifica, invece, è avvenuta solo in data 14.04.2021 e, quindi, allorché il termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione per l'introduzione del giudizio di merito era ormai ampiamente trascorso.

Le superiori considerazioni conducono quindi alla dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione.

7. Le spese di lite sono poste a carico degli oppositori soccombenti e, alla luce della circostanza che l'inammissibilità dell'opposizione per tardiva introduzione della fase di merito non sia stata eccepita dalla convenuta, ma sia stata rilevata d'ufficio dal giudice, si liquidano, come in dispositivo, sulla base dei valori minimi relativi ai giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00, esclusa la fase istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, Ufficio Esecuzioni Immobiliari, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione promossa dai **CLIENTI** nei confronti della **BANCA MANDATARIA**, quale mandataria della **BANCA MANDANTE**, così provvede:

- 1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
- 2) condanna i **CLIENTI**, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della **BANCA MANDATARIA**, quale mandataria della **BANCA MANDANTE**, delle spese di lite, che si liquidano in € 4.015,00, oltre r.s.g. 15%, iva e c.p.a.

Così deciso in Castrovillari, il 28.09.2021

Il Giudice
dott. Alessandro Paone

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*